



ISTITUTO COMPRENSIVO "MAHATMA GANDHI"

Via Corinaldo, 41 ROMA 00156 - ☎ 06.4112298 - 4116443

C.F. 97712150586 – Codice Meccanografico RMIC8ES00L C.U.: UFW8GW
rmic8es00l@istruzione.it - rmic8es00l@pec.istruzione.it - www.icmahatmagandhi.it

Roma, 18/09/2026

Al Personale tutto dell'Istituto
Ai genitori degli alunni
e p.c. al Dsga
Agli Atti

Oggetto: Consiglio D'Istituto - Elezioni componente genitori

Si comunica che mancando la surroga dei consiglieri della componente genitori del Consiglio d'Istituto, è necessario indire nuove elezioni per questi.

L'elezione si svolgerà domenica 4 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 5 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 presso il plesso di via Corinaldo, 41.

Si ricorda che le elezioni del Consiglio d'Istituto sono regolamentate dall'O.M. 15 luglio 1991 n. 215. Si riportano gli aspetti più importanti dell'O.M.:

TITOLO III - PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.

Validità delle deliberazioni

La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto:

- due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto,
- uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto;
- due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto.

1. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
3. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
4. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

5. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

1. L'elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola è depositato negli uffici di segreteria;
2. Sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
3. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo dei predetti circoli o istituti.
4. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
5. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
6. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto ed entrambi (padre e madre).

Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

1. La lista dei genitori può contenere anche un solo nominativo

Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:
 - i. da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine
 - a. di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale.

Art. 33 - Esposizione delle liste

1. Subito dopo la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste

1. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

2. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.
3. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
2. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
3. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
1. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione.

Recupero del riposo festivo non goduto

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

Art. 40 - Modalità delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro
 - a. elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
6. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

Art. 43 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
 1. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
 2. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
 3. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
 - numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
 - il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
 4. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
 5. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
 6. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Di Pasquale
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma. 2 D.Lgs. n. 39/1993)